

REGOLAMENTO ELETTORALE

PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETA' TRENORD

1. Le elezioni

Si dà luogo al rinnovo della RSU nella Azienda TRENORD s.r.l. sulla base del seguente regolamento elettorale che viene redatto a norma ed in applicazione pratica di quanto definito dal TU sulla rappresentanza del 10/01/2014 e successive integrazioni e recepimenti.

Il presente Regolamento recepisce i contenuti del Protocollo sottoscritto tra Trenord S.r.l. e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGLT, Faisa Cisl e OR.S.A. Ferrovie in data 22 luglio 2022 che ne costituisce parte integrante. (Protocollo allegato al regolamento)

Sulla base di tale accordo il numero complessivo dei componenti della RSU è fissato in 65, di cui 54 assegnati rispetto ai voti di lista e preferenze ricevute e 11 nel collegio unico interaziendale, a cui si aggiungono i 15 componenti la RLS.

Ai sensi dell'Art. 35 della l.300/70 è definita un'unica Unità produttiva ai fini della costituzione della RSU. Sarà quindi costituita un'unica RSU articolata per collegi allegati al presente regolamento.

In considerazione della peculiarità e della specifica attività lavorativa il Personale di Macchina e Viaggiante possono votare i candidati, della propria figura professionale, indifferentemente dal collegio di cui fanno parte. Esempio un lavoratore il cui impianto ricade nel collegio I può votare il candidato della lista II. In questo caso all'atto dello scrutinio il voto sarà attribuito al collegio del candidato che ha ricevuto la preferenza.

È impegno delle OO.SS. sottoscrittenti il presente regolamento di giungere alle elezioni della RSU ed RLS nelle date che verranno successivamente comunicate, ferma restando comunque la titolarità della Commissione di Garanzia su tale materia così come definito al successivo Art 5 al fine di ottemperare alle procedure ivi presenti ed in recepimento delle norme de Testo Unico sulla Rappresentanza.

Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici di Trenord.

Le elezioni per la RSU sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell'ambito di elezione della RSU. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione Garanzia e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente regolamento, provvederanno ad indire nuove elezioni.

2. Le candidature


Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano dipendenti di Trenord con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto a tempo determinato e, in tali ultimi casi per i lavoratori candidati restano ferme le previsioni di cui agli artt. 21 e 22 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie del 22 marzo 2022 di rinnovo del CCNL della Mobilità / area contrattuale Attività ferroviarie del 16.12.2016. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Non sono candidabili i componenti della Commissione di Garanzia e delle Commissioni Elettorali.

3. Presentazione delle liste:

Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste candidati sono le strutture regionali di ogni Organizzazione Sindacale, nella propria sovranità. Secondo i seguenti requisiti e le seguenti modalità:

a. Requisiti

Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare la maggioranza



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, including names like 'Carlo Francesco', 'Giovanni', 'Antonio', and others, likely representing the various organizations mentioned in the text.

dei 2/3 del numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella Unità produttiva della RSU/collegio elettorale.

Sono competenti a presentare liste elettorali le OO.SS. Regionali:

- a) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e/o il Contratto Aziendale di Trenord che abbiano formalmente aderito all'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 10.1.2014 e che aderiscano al presente regolamento elettorale
- b) delle associazioni sindacali, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), che risultino formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
 - 1 accettino espressamente, formalmente e integralmente il presente regolamento elettorale e aderiscano al TU sulla rappresentanza del 10.1.2014 e impegnino formalmente al loro rispetto i propri candidati;
 - 2 aderiscano all'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 3 Presentino un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto su apposito modulo predisposto ed allegato al presente regolamento.

E impegno, di ciascuna O.S. presentante, il rispetto, nella composizione della lista, di una adeguata rappresentanza di genere e di giovani, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie previste da legge e dai rispettivi statuti delle Organizzazioni Sindacali partecipanti alle elezioni.

Ove un candidato risulti inserito in più di una lista, la Commissione Garanzia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima dell'affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste. Decorso il termine per l'affissione delle liste, la mancata opzione da parte del predetto candidato ne comporta la cancellazione in tutte le liste elettorali in cui figurava.

b. Procedura

Le liste dovranno essere presentate a decorrere dalla mezzanotte del 15° giorno successivo alla indizione della RSU complete di tutti i requisiti di cui al precedente comma A e corredate dalla indicazione del relativo componente da integrare alla Commissione di Garanzia.

La Commissione di Garanzia entro un giorno delibererà sulla ammissibilità delle liste verificando l'esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente comma A e darà motivazione scritta in merito alla eventuale esclusione alle strutture sindacali presentanti indicando i requisiti mancanti.

Entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali che abbiano ricevuto tale comunicazione di adeguarsi alle indicazioni ovvero di ricorrere entro 2 giorni contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dal punto 9 del presente Regolamento.

Qualora liste originariamente escluse vengano riammesse, la Commissione di Garanzia procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse. Qualora, invece, in esito alla procedura seguente risultasse confermata l'esclusione, la Commissione di Garanzia si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.

In sede di verifica dei requisiti richiesti di cui al precedente comma A lettera b punto 3, la Commissione di Garanzia riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di più liste.

Le liste dovranno essere portate a conoscenza degli elettori almeno 8 giorni prima della data di votazione

4. Insemediamento della Commissione di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali

Le Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il presente Regolamento nominano all'atto della indizione del rinnovo della RSU i componenti la Commissione di Garanzia che potrà essere integrata dai componenti indicati dalle OO.SS. presentatrici delle liste aventi requisiti e secondo modalità di cui al precedente Art.3.

La Commissione di Garanzia, sulla base delle articolazioni della RSU previste dall'allegato A del presente accordo istituisce i seggi elettorali nell'ambito della propria competenza e per ognuno o gruppi di essi nomina una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS., il quale non potrà essere candidato alle elezioni, ai sensi dell'Art 2 del presente Regolamento.

5. Adempimenti della Commissione di Garanzia

La Commissione di Garanzia:

- a. predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni di Garanzia e delle Commissioni Elettorali;
- b. nomina le singole Commissioni elettorali per ogni collegio richiedendo preventivamente alle OO.SS. partecipanti alle elezioni l'indicazione di un nominativo;
- c. delibera, sulla base dei requisiti e dei termini previsti dal presente accordo, l'ammissibilità delle liste secondo i requisiti e le modalità di cui all'Art. 3 del presente Regolamento;
- d. entro un 1 giorno dalla ricezione delle liste delibera sulla ammissione delle liste alle elezioni fornendo la motivazione scritta in caso di esclusione;
- e. predispone le schede elettorali;
- f. prende in consegna dalle Società Trenord l'elenco degli elettori, consegnando alle singole Commissioni Elettorali l'elenco degli aventi diritto per collegio;
- g. indica il calendario delle votazioni, la dislocazione fisica e l'orario di apertura dei seggi;
- h. porta a conoscenza degli elettori almeno 8 giorni prima del voto, le liste e le modalità del voto di cui sopra;
- i. sulla base dei verbali di scrutinio delle Commissioni Elettorali, proclama gli eletti, notificando i risultati alle OO.SS. che hanno partecipato alle elezioni e alla società Trenord;
- j. decide sui ricorsi relativi alla non ammissione delle liste elettorali e sui ricorsi relativi alle deliberazioni delle Commissioni elettorali;
- k. delibera sulle contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali.

L'attività della Commissione di Garanzia viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Commissione di Garanzia assume decisioni a maggioranza semplice ad esclusione delle deliberazioni di cui ai punti C-I-J del presente articolo che sono assunte a maggioranza assoluta e devono essere obbligatoriamente verbalizzate.

La Commissioni di Garanzia rimane in carica fino al 30 Ottobre 2022 ed è tenuta a conservare tutta la documentazione elettorale.

A tale ultimo fine, la CG deve individuare, nella prima seduta, la/e sede/i della/e Organizzazione/i sindacale/i territoriale/i presso la/e quale/i la documentazione sarà conservata



6. Adempimenti della Commissione Elettorale

In ogni seggio, la Commissione Elettorale nominata dalla Commissione di Garanzia:

- a. cura l'affissione delle liste dei candidati;
- b. tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
- c. tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto;
- d. prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l'apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia per favorire la massima partecipazione al voto;
- e. è garante della segretezza del voto e della regolarità dell'insieme degli atti inerenti al voto;
- f. prende in consegna dalla Commissione di Garanzia l'elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
- g. effettua le operazioni di scrutinio;
- h. redige il verbale delle operazioni elettorali con i risultati dello scrutinio;
- i. delibera su eventuali controversie relative allo scrutinio stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al precedente punto c).

7. Durata, decadenza e Rinnovo RSU

La RSU rimangono in carica 3 anni dal momento della proclamazione al termine dei quali decadono automaticamente.

La RSU decade qualora le sostituzioni dei componenti della RSU, dimessisi o decaduti, superi il 50% degli eletti. In caso di decadenza le OO.SS. stipulanti il Presente Regolamento intervengono per promuovere il rinnovo entro i due mesi successivi alla decadenza della RSU. Al termine di detto periodo e trascorso un periodo di ulteriore 30gg, le elezioni per il rinnovo della RSU possono essere indette dalla RSU uscente secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, con richiesta scritta alla Società interessata e sottoscritta da tutti componenti della RSU;

8. Revoca dei componenti la RSU

È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta da parte del 50%+1 dei lavoratori della RSU/collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione delle OO.SS stipulanti il seguente regolamento o parte di esse, purché rappresentino almeno il 50%+1 dei lavoratori dell'Azienda e con voto verbalizzato di almeno il 50%+1 dei componenti in carica di tutta la RSU.


La modalità per la revoca deve riguardare il singolo collegio e non l'intera RSU.

9. Incompatibilità e sostituzioni RSU:

Nel caso di rappresentate dimessosi o decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale sempre che questi abbia ottenuto almeno un voto valido. Sarà cura della O.S. la comunicazione alla Società ed alle altre OO.SS. partecipanti alle elezioni della RSU.

Un componente eletto della RSU decade qualora:

- a. Venga trasferito ad altro impianto, fuori dal collegio in cui è stato eletto, o sia soggetto ad un cambio di figura professionale che lo collochi fuori dal collegio elettorale ove è avvenuta l'elezione;



- a. Gli venga revocato il mandato come previsto dal precedente punto 8
- b. Presenti revoca dell'iscrizione alla O.S. nella cui lista il componente della RU sia stato eletto;
- c. Presenti iscrizione ad una O.S. diversa da quella nella cui lista è stato eletto;
- d. Venga meno il rapporto di lavoro con la Società;

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi elettivi o esecutivi di amministrazioni pubbliche, tranne che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, incarichi attribuiti da organismi elettivi o esecutivi dei vari livelli istituzionali, carica esecutiva o di rappresentanza in partiti e/o movimenti politici;

Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.

10. Incompatibilità e sostituzione RLS

Sono confermate per gli RLS le cause di revoca/decadenza e le relative modalità di sostituzione previste per gli RSU ai punti 7 e 9. In mancanza di candidati eleggibili la Segreteria Regionale dell'Organizzazione Sindacale nella cui lista era stato eletto il RLS potrà designare temporaneamente, fino all'esito delle nuove elezioni, uno dei componenti della RSU eletto nella lista della stessa Organizzazione Sindacale.

11. Votazioni

Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione Garanzia e portate a conoscenza dei lavoratori almeno 8 giorni di prima della data fissata per le votazioni.

Le votazioni avvengono a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti secondo le modalità previste di seguito nel presente regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l'appartenenza dell'elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell'avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio in cui era erroneamente riportato.

I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio. Qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell'avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare al Presidente del seggio il Badge, attestante la propria condizione di dipendente della società Trenord per la quale si eleggono la RSU/RLS. Qualora fossero sprovvisti del citato documento, si renderà necessario esibire un documento personale di riconoscimento accompagnato da altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto. Si procede, quindi, alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull'elenco, fornito dalla Società, dei lavoratori appartenenti allo/agli impianto/i ricadente/i nella RSU da costituire/rinnovare. Il Presidente del seggio farà apporre all'elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l'esercizio del voto.

La Commissione Elettorale consegna all'elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l'immissione nell'urna.

Stefano

Luca

Federico

Dario

Antonio

Luca

Luca

[Handwritten mark]

La scheda unica deve comprendere tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio.

Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l'abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.

Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.

L'elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell'ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del nome del candidato prescelto.

Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

12. Scrutinio e attribuzione dei seggi

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni presso il seggio nel quale si sono svolte le operazioni di voto.

Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU (54) /RLS, l'attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Il metodo dei resti più alti consiste nel suddividere il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.

Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti seggi, fino alla loro completa copertura, a quelle liste che avranno ottenuto, nell'operazione di divisione, i maggiori resti, ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.

A parità di decimali l'attribuzione del seggio avverrà per sorteggio.

In considerazione della peculiarità e della specifica attività lavorativa il Personale di Macchina e Viaggiante possono votare i candidati, della propria figura professionale, indifferentemente dal collegio di cui fanno parte. Esempio un lavoratore il cui impianto ricade nel collegio I può votare il candidato della lista II. In questo caso all'atto dello scrutinio il voto sarà attribuito al collegio del candidato che ha ricevuto la preferenza.

Sono dichiarati eletti quei candidati che nell'ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età.

Nello scrutinio delle schede, se risultano espresse preferenze su diverse liste il voto viene considerato "nullo". Qualora nell'ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a uno, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un'unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la

Antonio

Colpa

Man

Dani

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.

Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta dalla Commissione di Garanzia o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Analogamente, è da ritenersi nullo il voto apposto a più di una lista.

Nell'ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione di Garanzia ai sensi del precedente punto 2.

COLLEGIO UNICO INTERAZIENDALE: Ogni organizzazione sindacale presenterà una lista di candidati che dovranno essere individuati tra i candidati delle proprie liste RSU presentate (54), nel numero massimo previsto al punto 3 comma a) (54 più 2/3)

Gli 11 seggi del collegio unico aziendale verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

- a) 7 delegati RSU: Verrà attribuita una RSU ad ogni organizzazione sindacale (sino ad un massimo di 7) che rispetterà tutte le seguenti condizioni:
 - I. Essere firmatari del CCNL delle attività ferroviarie o del contratto aziendale di Trenord
 - II. Avere almeno un candidato che abbia ricevuto n.1 voti di preferenza.

All'interno della lista di ciascuna OO.SS. l'assegnazione avverrà sulla base delle maggiori preferenze ricevute in relazione al collegio di appartenenza (preferenze ricevute rispetto a voti totale del collegio). Nel caso in cui il candidato risulti già eletto in uno dei collegi elettorali di cui sopra, si procederà all'attribuzione del seggio al primo dei non eletti della medesima lista all'interno del collegio unico aziendale.


- b) 4 delegati RSU: Verranno attribuite, alle quattro OO.SS. che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella totalità dei collegi, il numero di n° 1 delegati RSU per singola OO.SS.

All'interno della lista di ciascuna OO.SS. l'assegnazione avverrà sulla base delle maggiori preferenze ricevute in relazione al collegio di appartenenza (preferenze ricevute rispetto a voti totale del collegio), si procederà all'attribuzione del seggio al primo dei non eletti della medesima lista all'interno del collegio unico aziendale.

13. Insediamento degli eletti

La Commissione di Garanzia notifica alle OO.SS. partecipanti i risultati elettorali e l'elenco nominativo dei candidati eletti e non eletti con il numero di voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni, distinti per collegio elettorale e lista, allegando alla comunicazione copia della delibera adottata con i risultati elettorali ed i nominativi dei lavoratori eletti e non eletti in ciascuna lista con il numero dei voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni.

Copia della delibera e del verbale della Commissione elettorale dovrà essere notificata anche al Comitato Provinciale dei Garanti istituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10.1.2014 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dopo 5 giorni nel caso non vi siano ricorsi, ovvero entro 48 ore dalla chiusura dell'esame del ricorso e della verbalizzazione delle operazioni nel caso di ricorso.



Entro 20 giorni dalle notifiche di cui al precedente capoverso le Organizzazioni Sindacali procederanno, ognuna per proprio conto, a comunicare per iscritto all'azienda la propria rappresentanza e la RSU è considerata formalmente insediata solo quando le comunicazioni sindacali pervenute all'azienda riguardino il 50%+1 dei componenti della medesima RSU.

14. Ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.

La Commissione di Garanzia dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia è ammesso ricorso entro 2 giorni, alla stessa Commissione o, in alternativa, entro 10 giorni al Comitato Provinciale dei Garanti presso la competente sede, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali di OO.SS. non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni.

Il presente Regolamento recepisce i contenuti del Protocollo sottoscritto con l'Azienda in data 15 luglio 2022 che ne costituisce parte integrante

15. Svolgimento Elezioni

Le elezioni si svolgeranno nelle date del 07 – 08 – 09 novembre 2022.

Organizzazioni Sindacali:

FILT CGIL	
FIT CISL	
UIL TRASPORTI	 
UGL TRASPORTI	
SLM FAST CONFSAI	
FAISA CISAL	
ORSA FERROVIE	

ALLEGATO A

CONDOTTA 1	Milano PG – Milano Fiorenza – Milano Cadorna – Novate Milanese – Milano Greco Pirelli – Milano Bovisa – Alessandria – Mortara – Cremona – Mantova – Piacenza – Voghera – Pavia	6 RSU
CONDOTTA 2	Lecco – Colico – Sondrio – Bergamo – Asso – Treviglio - Como SG - Como Lago – Verona – Brescia – Iseo – Saronno – Varese FS – Varese Nord – Gallarate – Luino – Laveno – Arona – Domodossola – Novara FS – Novara Nord – Seveso	6 RSU
SCORTA 1	Milano PG – Milano Fiorenza – Milano Cadorna – Novate Milanese – Milano Greco Pirelli – Milano Bovisa – Alessandria – Mortara – Cremona – Mantova – Piacenza – Voghera – Pavia	6 RSU
SCORTA 2	Lecco – Colico – Sondrio – Bergamo – Asso – Treviglio - Como SG - Como Lago – Verona – Brescia – Iseo – Saronno – Varese FS – Varese Nord – Gallarate – Luino – Laveno – Arona – Domodossola – Novara FS – Novara Nord – Seveso	6 RSU
MANUTENZIONE 1	Milano Fiorenza	4 RSU
MANUTENZIONE 2	Novate Milanese, Camnago	4 RSU
MANUTENZIONE 3	Lecco, Cremona, Iseo	3 RSU
COMMERCIALE		5 RSU
STAFF		5 RSU
QUADRI		3 RSU
MANOVRA		3 RSU
LUNGA PERCORRENZA		3 RSU
ULTERIORE DISTRIBUZIONE		11 RSU
TOTALE		65 RSU

Carlo Franceschi

Stefano Di S.

Stefano Di S.

Stefano Di S.

Stefano Di S.

Stefano Di S.

Stefano Di S.

Stefano Di S.